

# TI\_GERICHTE 33.2025.12 vom 16. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2025.12\\_d20201016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2025.12_d20201016)

FR: TI\_GERICHTE 33.2025.12 du 16 octobre 2020

IT: TI\_GERICHTE 33.2025.12 del 16 ottobre 2020

## Regeste

Domanda di condono. È determinante il momento in cui la decisione di restituzione cresce in giudicato. A quel momento, l'ass. era coniugata, perciò si devono considerare le spese e i redditi dei coniugi. L'eccedenza di redditi significa che non c'è il criterio della grave difficoltà. Il condono va negato

## Erwägungen

### E. 1

LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

### E. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: la pigione di un appartamento se la persona vive a casa, le spese personali se vive in un istituto o in un ospedale e per tutti l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, indicando l'importo massimo ascrivibile a ognuna di queste voci. L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica infine le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. Dal punto di vista temporale, è determinante il momento in cui la decisione di restituzione cresce in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA; DTF 150 V 57 consid. 5.4), perciò eventuali cambiamenti delle condizioni economiche non incidono sulla data determinante per valutare la grave difficoltà (STF 8C\_94/2025 del 20 marzo 2025, consid. 2). Il N. 4653.03 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS e valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024 (DPC), ha concretizzato questo principio, prevedendo che per determinare le spese riconosciute ci si deve basare sulla situazione al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. Per determinare i redditi e la sostanza computabili vanno di regola considerati i redditi conseguiti nell'anno civile precedente e la sostanza disponibile al 1° gennaio dell'anno in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. In deroga a questo principio, va sempre computato l'importo corrente delle rendite, delle pensioni e di altre

prestazioni ricorrenti (v. N. 3413.03). Se tuttavia la situazione economica è cambiata nel periodo che intercorre fino al passaggio in giudicato della decisione di restituzione, bisogna tenere conto della nuova situazione. 2.5. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGa, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto. Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C\_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGa, Christian Meyer/Philipp Egli, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a ed. 2024, n. 24 pag. 655 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione un tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C\_232/2016 consid. 4.4).

2.6. Nella decisione di restituzione del 16 ottobre 2020 (doc. 14) la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata che, a seguito dell'avvenuto matrimonio il \_\_\_\_\_ giugno 2019, ha ricalcolato il suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° luglio 2019, tuttavia includendo i redditi e la sostanza dei coniugi. In particolare, per ciò che concerne le entrate dei coniugi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 l'amministrazione ha computato a titolo di sostanza degli "Averi a risparmio/Titoli" di Fr. 330'002.-, Fr. 300'003.- e Fr. 300'004.-, degli "Averi di libero passaggio" di Fr. 16'360.- per luglio e di Fr. 15'520.- da agosto a dicembre 2019 e il valore di riscatto delle "Assicurazioni sulla vita" di Fr. 77'073.-, per un patrimonio lordo di Fr. 423'436.- per luglio rispettivamente di Fr. 422'595.- per agosto e settembre 2019 e di Fr. 422'597.- da ottobre a dicembre 2019. Dedotta la franchigia per coniugi di Fr. 60'000.- e ritenuto 1/15 della sostanza netta, la Cassa ha computato un patrimonio di Fr. 24'229.- per luglio, di Fr. 24'173.- per i mesi di agosto e settembre e di Fr. 24'173.- da ottobre a dicembre 2019, ciò che ha comportato, per questi sei mesi del 2019, che il diritto alle PC è stato negato essendo in presenza di un'eccedenza di redditi di Fr. 17'422.-, di Fr. 23'163.- e di Fr. 18'542.-. Per l'anno 2020, gli "Averi a risparmio/Titoli" sono stati computati in Fr. 222'992.-, gli "Averi di libero passaggio LPP" in Fr. 15'520.- e le "Assicurazioni sulla vita" in Fr. 83'419.-, per una sostanza lorda di Fr. 321'931.- computabile in Fr. 17'462.-. Anche in tal caso, il diritto alle PC è stato rifiutato stante un'eccedenza di redditi di Fr. 11'363.- dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 e di Fr. 14'963.- dal 1° giugno 2020. Ne è quindi scaturita la decisione di restituzione del 16 ottobre 2020, che ha negato il diritto alle prestazioni complementari per i coniugi dal

1° luglio 2019 (doc. 18) e che ha perciò comportato la richiesta di restituzione delle PC che erano state riconosciute e versate all'assicurata come persona sola dal 1° gennaio 2019 (doc. 9) e dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 (doc. 11) (Fr. 677.-). 2.7. Nell'esaminare la domanda di condono del 6 novembre 2020 (doc. A3) dell'importo da restituire di Fr. 6'093.-, prima di analizzare il requisito della buona fede l'amministrazione, vista la presenza di una consistente sostanza, ha dapprima verificato se era data la condizione della grave difficoltà dell'assicurata nel restituire le prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2020. In tal senso, il 9 giugno 2022 (doc. 17) ha allestito il foglio di calcolo per i mesi di novembre e dicembre 2020 secondo quanto previsto dall'art. 5 OPGA ed è giunta a un'eccedenza di redditi di Fr. 1'211.-, motivo per cui il 21 giugno 2022 (doc. 18) le ha negato il condono. La ricorrente ha contestato il rifiuto del condono facendo valere la sua precaria situazione economica, potendo infatti contare unicamente sulla sola entrata della rendita di invalidità, visto che dall'aprile 2020 non beneficia più delle prestazioni complementari (doc. B2) e i saldi dei suoi conti erano quasi pari a zero franchi al 31 dicembre 2024 (doc. A5), tanto che i suoi modesti redditi non le permettono di far fronte al pagamento del premio dell'assicurazione sulla vita (doc. A6) al punto da dovere chiedere un aiuto economico al marito, essendo i suoi redditi per la gran parte assorbiti dai costi per le spese mediche (doc. B3). Occorre dunque verificare se siano dati i presupposti del criterio cumulativo dell'art. 25 cpv. 1 LPGA di una grave difficoltà. 2.8. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA; DTF 150 V 57 consid. 4.3 e 5.4). Vi è grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OPGA quando le spese riconosciute secondo la LPC e le spese supplementari secondo l'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA). Conformemente al principio secondo cui il criterio decisivo per valutare se sussista una grave difficoltà è il momento in cui viene presa una decisione giuridicamente vincolante sulla restituzione (art. 4 cpv. 2 OPGA), nel caso concreto è rilevante la situazione finanziaria a novembre 2020 (DTF 150 V 57 consid. 5.4), come ha correttamente ritenuto la Cassa di compensazione nel foglio di calcolo del 9 giugno 2022 (doc. 17), in cui ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata considerando i redditi e le spese posizionandosi a ottobre e novembre 2020. A nulla valgono quindi i documenti bancari posteriori a questa data (docc. A5 e A6) e la dichiarazione fiscale concernente l'anno 2023 (doc. A4) prodotti dalla ricorrente, poiché eventuali cambiamenti delle condizioni economiche non incidono sulla data determinante per valutare la grave difficoltà (STF 8C\_94/2025 del 20 marzo 2025, consid. 2). Ritenuto inoltre che dal giugno 2019 la ricorrente è sposata, il calcolo delle PC non va più fatto soltanto con riferimento all'assicurata come persona sola, come implicitamente sostiene quest'ultima producendo unicamente documenti concernenti la sua personale situazione economica, ma ai fini della determinazione di una grave difficoltà a giusta ragione si devono considerare le spese e i redditi computabili dei coniugi. Per la moglie va considerata una sostanza, al 31 dicembre 2019, di Fr. 949,25 conto privato, di Fr. 7'832,96 conto risparmio e di Fr. 843,09 conto di libero passaggio, per un totale presso la Banca \_\_\_\_\_ di Fr. 9'625,30 (doc. 4-42/49). I Fr. 1'500,96 del conto risparmio cauzione e affitti non vanno considerati, non potendo l'assicurata disporne. A ciò si aggiungono Fr. 3'278,10 del conto privato (doc. 4-47/49) e Fr. 103,56 del conto privato (spillatico) (doc. 4-48/49) presso \_\_\_\_\_, oltre al valore di riscatto di una polizza assicurativa sulla vita di Fr. 83'419,70 al 1° gennaio 2020 (doc. 13-20/20). Per il marito si ha una sostanza di Fr. 1'043.- presso \_\_\_\_\_ (doc. 13-13/20), di Fr. 209'986,27 presso Banca \_\_\_\_\_

(doc. 13-14/20) e un conto di libero passaggio di Fr. 15'529,14 (doc. 4-49/49). Complessivamente si avrebbe una sostanza mobile appartenente ai coniugi di Fr. 223'193,14 quali averi a risparmio (Fr. 12'163,87 della moglie + Fr. 211'029,27 del marito), di Fr. 16'372,23 di averi di libero passaggio LPP (Fr. 843,09 della ricorrente + Fr. 15'529,14 del marito [N. 3443.03 DPC]) e di Fr. 83'419,70 di assicurazioni sulla vita, per una sostanza lorda totale di Fr. 322'985,07, a cui va dedotta la franchigia di Fr. 60'000.- per coniugi, per ottenere una sostanza netta di Fr. 262'985.- che, presa in ragione di 1/15, darebbe una sostanza computabile di Fr. 17'532.-. Sommata ai redditi dei coniugi, che per quanto concerne le rendite andrebbero ritenute nell'importo corrente (N. 4653.03 DPC) e non riferite all'anno 2020 in cui ci si deve porre per verificare il requisito della grave difficoltà, si otterrebbero dei redditi computabili totali di almeno Fr. 68'430.- (la Cassa ha infatti considerato le rendite AI dei coniugi ritenendo quanto percepito nel 2020 anziché aggiornare il dato, sicuramente superiore, al 2022 al momento dell'emanazione della decisione di rifiuto del condono rispettivamente al 2025 con la decisione su opposizione). Paragonati alle spese riconosciute giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA (Fr. 55'149.-), che vanno aumentate delle spese supplementari di Fr. 12'000.- per coniugi secondo l'art. 5 cpv. 4 OPGA (Fr. 67'149.-), si avrebbe una eccedenza di redditi di almeno Fr. 1'281.- (Fr. 67'149 - Fr. 68'430). Questo importo è superiore a quello di Fr. 1'211.- stabilito dalla Cassa di compensazione considerando una sostanza lorda di Fr. 321'931.- e una sostanza computabile di Fr. 17'462.- (doc. 17). Ritenuto che già con questa eccedenza di redditi si ha il non riconoscimento del criterio della grave difficoltà per la ricorrente nel restituire i Fr. 6'093.- di prestazioni complementari indebitamente ricevute avendo i coniugi un margine nelle loro entrate per far fronte al rimborso delle PC, il TCA rinuncia ad adottare gli elementi di calcolo corretti sopra individuati perché altrimenti peggiorerebbe la loro situazione. Ne discende che non essendo adempiuta la condizione cumulativa dell'onere troppo grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA, la domanda di condono deve essere respinta senza che occorra verificare anche il secondo requisito della buona fede. 2.9. Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata. Secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, l'oggetto della lite sottoposta all'esame del TCA concerne una richiesta di condono. Questo Tribunale rileva che nella sentenza 9C\_639/2011 del 30 agosto 2012, al considerando 3.2 l'Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione 2024, n. 197 ad art. 61, pag.). In concreto, la questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA non necessita di ulteriori approfondimenti ritenuto, d'un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LPC non prevede di prelevare le spese in caso di prestazioni. D'altro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, nella sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG , 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”. Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”. Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.